

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2023 E SEGUENTI

Premessa

L'art. 40 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, al comma 3 sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis – comma 1- stesso decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'art. 40-bis del citato D.Lgs. 165/2001, comma 1, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti da norme di legge, sia effettuato dal Revisore dei Conti.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Pre-intesa: 15.12.2023
Periodo temporale di vigenza	Anno 2023
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario comunale Componente: Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, obbligata ad astenersi ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 124 del 19.12.2013 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 101 del 29.12.2022, in quanto potenzialmente beneficiaria dei compensi di cui al contratto in oggetto; Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - RSU Organizzazioni sindacali firmatarie della pre-intesa (elenco sigle): FP CGIL - UIL FPL - RSU
Soggetti destinatari	Personale del Comune di San Pietro di Feletto non dirigente.
Materie trattate dal contratto integrativo	Destinazione fondo risorse decentrate anno 2023 Progressioni economiche anno 2023
	Intervento dell'Organo di controllo interno.
	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei Conti.

	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso il Revisore dei Conti dovesse sollevare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 30.12.2019 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti del comune di San Pietro di Feletto, come previsto dal decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano, inoltre, ad attestazione del rispetto degli obblighi di legge, gli atti adottati: • <i>Delibera di Consiglio comunale n. 56 del 27.12.2022, di approvazione del Documento Unico di programmazione aggiornato e Bilancio di previsione 2023-2025;</i> • <i>Delibera di Giunta comunale n. 95 del 27.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;</i> • <i>Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023, di “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025”.</i>
		La Relazione della Performance relativa all’annualità 2022 è stata validata dall’Organismo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009, come da verbale dell’OdV n. 1/2023 in data 23.06.2023.
		Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è confluito PIAO - sezione 2.3, approvato con la citata delibera di Giunta comunale n. 11/2023.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo cui si riferisce la presente relazione illustrativa ha per oggetto la destinazione del fondo risorse decentrate dell'anno 2023 e la definizione delle progressioni economiche da attuarsi con decorrenza dal 01.01.2023.

L'art. 40 - comma 3-bis - del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., espressamente conferma la materia quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ribadendo "innanzitutto il carattere di "doverosità" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici" (Dipartimento della Funzione Pubblica – circ. n. 7/2010).

Le risorse decentrate sono determinate per l'anno 2023 secondo le modalità definite dal CCNL 16.11.2022 e dai precedenti CCNL per quanto ancora applicabili, suddividendole in una parte fissa ed in una parte variabile, e precisamente:

€ 57.050,11 di risorse stabili

€ 29.466,58 di risorse variabili.

- le risorse decentrate stabili:

L'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 21.01.2004. Nell'importo consolidato confluiscono anche le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari anno 2001, non utilizzate nel 2017 per alte professionalità.

Tale importo, che ammonta a **€ 48.075,87**, deve essere incrementato:

- a) a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21.05.2018, quantificato in **€ 1.830,40**;
- b) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ai sensi del comma 2, lett. b) del medesimo articolo 67, quantificato in **€ 1.262,43**;
- c) a decorrere dal 01.01.2021 ed a valere dall'anno 2022, di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, quantificato in **€ 1.690,00**;
- d) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ai sensi del comma 1, lett. d) del medesimo articolo 79, quantificato in **€ 1.016,60**;
- e) a decorrere dal 1.04.2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di un importo pari alle differenze stipendiali tra cat. B3 e B1, ai sensi del comma 1-bis, del citato art. 79 del CCNL 16.11.2022, quantificato in **€ 1.687,35**;
- f) dei risparmi annuali relativi a RIA ed assegni ad personam di personale cessato dal servizio, ai sensi del comma 2, lett. c), del citato art. 67 del CCNL 21.05.2018, quantificati in **€ 1.487,46**;

L'importo di tali risorse è pertanto pari a **57.050,11, di cui € 49.563,33 soggette al limite** previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, **ed € 7.486,78 non soggette al limite.**

Al fine di dare una compiuta informazione all'organo di revisione contabile, nella relazione tecnico-finanziaria sarà fornita una puntuale esposizione delle voci in entrata che costituiscono la parte stabile del fondo, nonché le informazioni inerenti la revisione del limite effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2019.

Le risorse stabili sono utilizzate a finanziare componenti "fisse" della retribuzione, quali l'indennità di comparto, la progressione economica orizzontale, ecc. e solo per la quota residuale, la produttività individuale e organizzativa.

- le risorse decentrate variabili:

Le risorse, qualificate come "**risorse variabili**" sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e art. 79, comma 2, CCNL 16.11.2022, e sono correlate all'applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21.05.2018: **€ 18.992,26** incentivi funzioni tecniche, somme non soggette al rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21.05.2018: **€ 20,00** compensi ISTAT per indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2023, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 70-ter del CCNL 2016-2018, somme non soggette al rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21.05.2018: **€ 96,20** una tantum per frazione di RIA relativa a mensilità residue per personale cessato nell'anno 2022, somme soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 79, comma 1, lett. b), e comma 5, CCNL 16.11.2022:
 - **€ 1.690,00** incremento annuale pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, quota di competenza **anno 2021**, non computata al fondo 2022, essendo già stata definita la contrattazione decentrata per tale annualità al momento della sottoscrizione del CCNL 16.11.2022;
 - **€ 1.690,00** incremento annuale pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, quota di competenza **anno 2022**, non computata al fondo 2022, essendo già stata definita la contrattazione decentrata per tale annualità al momento della sottoscrizione del CCNL 16.11.2022;
- art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022: **€ 3.515,34** di integrazione (contenuta nel limite del 1,2% del monte salari 1997 esclusa la quota riferita alla dirigenza, che ammonta a € 4.457,24), sussistendo sia la capacità di spesa, sia il rispetto del limite al salario accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, incrementato ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019;
- art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022: **€ 1.223,09** incremento 0,22% del monte salari 2018, quota di competenza **anno 2023**, da ripartire in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento destinato a retribuzione di posizione e risultato di PO/EQ;
- art. 79, comma 3, e comma 5, CCNL 16.11.2022: **€ 1.223,09** incremento 0,22% del monte salari 2018, quota di competenza **anno 2022**, non computata al fondo 2022, essendo già stata definita la contrattazione decentrata per tale annualità al momento della sottoscrizione del CCNL 16.11.2022, da ripartire in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento destinato a retribuzione di posizione e risultato di PO/EQ;
- art. 80, comma 1: **€ 1.016,60** derivanti da economie da risorse stabili del fondo anno precedente;

Il totale delle risorse variabili ammonta a € 29.466,58, di cui € 1.206,20 destinati a retribuzione di posizione e risultato delle EQ. Le risorse variabili soggette a limite ammontano a € 3.611,54.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, stabilisce nell'importo determinato per l'anno 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ammontare che comprende anche le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle

posizioni organizzative, essendo il comune privo di qualifiche dirigenziali. Tale importo è stato ricalcolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 425 del 04.12.2023, in complessivi € 98.889,60 e quindi in aumento della somma di € 6.845,08 rispetto a quello iniziale del 2016, somma nella quale non è compreso il fondo per lavoro straordinario, sempre fisso a € 6.885,00. Il totale delle risorse che costituiscono il fondo, soggette a limite, pari a € 98.889,60 (€ 49.563,33 di risorse stabili ed € 3.611,54 di risorse variabili), sommato a € 45.386,73, corrispondenti al trattamento accessorio delle posizioni organizzative soggetto a limite, già corrisposto o previsto per l'anno 2023, ammonta a € 98.561,60, e non supera l'importo ricalcolato del limite art. 23 D.Lgs. 75/2017, pari a € 98.889,60, per cui le risorse stabili non sono state decurtate al fine di assicurare il rispetto del limite stesso.

Per completezza di informazione si dà altresì atto che l'importo del trattamento accessorio riconosciuto al Segretario Comunale nell'annualità 2016, ricalcolato secondo le indicazioni contenute nella Circolare RGS 25/2022, ammonta ad € 12.160,00, mentre quello massimo previsto per l'annualità 2023 è quantificato in € 9.987,00.

L'individuazione dei criteri che sottendono all'utilizzazione delle risorse sopra specificate, e non già disciplinate dalla legge o da contratti precedenti, è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'Amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'Ente. Conseguentemente, la delegazione trattante di parte pubblica ha incontrato la delegazione di parte sindacale (OO.SS ed RSU) in data 15.12.2023 e, sulla base del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2023-2025, si è preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate 2023 sopra specificato e si sono definiti i criteri per l'utilizzazione.

In particolare, l'ipotesi di accordo del contratto integrativo sottoscritta in data 15.12.2023, nel rispetto dell'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede:

- la destinazione, conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione comunale, delle risorse disponibili a seguito dell'incremento del limite, calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, nell'importo di € 6.845,08, all'aumento del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa, azzerando la decurtazione di € 3.329,74 che il fondo stesso subiva per assicurare il rispetto del limite e, per l'eccedenza di € 3.515,34, all'iscrizione delle **risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022**, sussistendone capacità di spesa, importo contenuto nel limite dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota riferita alla dirigenza, pari a € 4.457,24;
- la quantificazione in € 23.094,49 della somma destinata all'erogazione del **premio correlato alla performance**, di cui € 16.166,14 (pari al 70%) destinati alla performance individuale ed € 6.928,35 (pari al 30%) destinati alla performance organizzativa. Le economie effettivamente accertate sulle poste individuate tra le destinazioni non direttamente contrattate dal CCDI in esame (es.: indennità di comparto, rischio, disagio, maneggio valori, ...) verranno sommate, in sede di erogazione, all'importo indicato, ad esclusione di quelle inerenti i risparmi registrati sull'importo delle indennità di comparto dovuti a malattie, che non verranno ridistribuiti (lett. a e b dell'art. 80).
- effettuazione di **progressioni economiche** da attuarsi con decorrenza 01.01.2023 secondo la seguente ripartizione: area degli operatori: € 0,00, area degli operatori esperti: € 1.300,00, area degli istruttori: € 0,00, area dei funzionari: € 0,00; elevata qualificazione: € 1.600,00. Nelle prossime annualità verrà valutata la previsione di ulteriori progressioni orizzontali, fino ad esaurimento del plafond derivante dalle cessazioni di personale cui erano state nel tempo assegnate (lett. j);
- incremento dell'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare le **indennità per specifiche responsabilità** di cui all'art. 84 CCNL 16.11.2022, definito in € 4.600,00 annui, a decorrere dal 01.01.2024 (lett. e);
- destinazione a favore dei dipendenti di incentivi per funzioni tecniche, pari ad € 18.992,26 (lett. g);
- destinazione a favore dei dipendenti impegnati nelle operazioni dell'indagine **ISTAT** "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2023 – dell'importo massimo assegnabile pari ad € 20,00 (lett. g);

- quantificazione in € 1.206,20 della quota di incremento 0,22% del monte salari 2018, assegnata per le annualità 2022 e 2023, destinata alla retribuzione di posizione e risultato delle EQ;

L'erogazione del premio incentivante e della retribuzione di risultato è prevista in coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione dei premi, ed avviene secondo il sistema di valutazione vigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla valutazione in merito al comportamento organizzativo e alla capacità professionale.

L'istituto della progressione economica sarà applicato con decorrenza dal 01.01.2023, con le modalità indicate dal CCDI 2023-2025 e secondo il sistema di valutazione vigente, per un importo complessivo destinabile pari ad € 2.900,00, da assegnare negli importi per categoria di seguito indicati:

Area degli Operatori	€	0,00
Area degli Operatori Esperti	€	1.300,00
Area degli Istruttori	€	00,00
Area dei Funzionari	€	00,00
Elevata Qualificazione	€	1.600,00

In conclusione è possibile affermare che la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Aziendale per l'anno 2023 segue le linee di fondo del CCI normativo vigente. I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, di incremento della produttività del personale, sono posti in stretta correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Documento Unico di Programmazione 2023/2025, PIAO 2023-2025) al fine di consentire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, in particolare quelli offerti al cittadino.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo cui si riferisce la presente relazione non prevede abrogazioni implicite.

San Pietro di Feletto, 19 dicembre 2023

P. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessia dott.ssa Rocchi
firmato digitalmente